



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro e Welfare
Settore 2

Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione

FONDO Nazionale per le Non Autosufficienze

D.P.C.M. 21 novembre 2019 – Annualità 2019 - 2020 e 2021

“PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE”

CONVENZIONE Rep. n. del

REGOLANTE I RAPPORTI TRA

TRA

La Regione Calabria C.F. 02205340793 nel seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore del “Dipartimento Lavoro e Welfare” domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale località Germaneto sede del predetto Ente

E

Il Comune di..... con sede legale in
..... - C.F.rappresentato dal sig./ra
..... nato/a ilcod. fiscale
.....(d’ora in poi definito “beneficiario”) Capo Fila dell’Ambito Territoriale
Sociale di



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro e Welfare
Settore 2

Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione

VISTI:

- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, stipulata a New York il 13 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 19 ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure ed efficaci adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" e, in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede che le Regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (lett I-ter);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, ha istituito presso il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **21 novembre 2019**, recante "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e Riparto del fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021", registrato alla Corte dei Conti il 14/01/2020, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio 2020, con il quale, su proposta della Rete nazionale della protezione e dell'inclusione sociale, è stato adottato il "Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021", che individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e sono state ripartite le risorse per ciascuna Regione e per ciascuna annualità come riportate nella Tabella 1 allegata allo stesso decreto;
- Il DPCM 21.11.2019 che ha previsto per la Regione Calabria l'importo di euro 19.890.040,00 per l'anno **2019**, di cui **euro 560.000,00** destinati ai Progetti di VITA INDIPENDENTE a carico del Fondo nazionale per le non autosufficienze, escluso la quota di cofinanziamento pari al 20%.
- Lo stesso DPCM ha previsto l'importo di euro 19.813.700,00 per l'anno **2020**, di cui **euro 560.000,00** destinati ai Progetti di VITA INDIPENDENTE a carico del Fondo nazionale per le non autosufficienze, escluso la quota di cofinanziamento pari al 20% ed euro 19.740.830,00 per l'anno **2021**, di cui **euro 560.000,00** destinati ai Progetti di VITA INDIPENDENTE a carico del Fondo nazionale per le non autosufficienze, escluso la quota di cofinanziamento pari al 20%.
- Il D.P.C.M. del 21 dicembre 2020 ha poi stanziato ulteriori euro 2.429.000,00 sempre per l'annualità **2020**, oltre ad **euro 720.000,00** destinati ai Progetti di VITA INDIPENDENTE a carico del Fondo nazionale per le non autosufficienze, escluso la quota di cofinanziamento pari al 20%.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro e Welfare
Settore 2

Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione

- Il D.M. n. 102 del 29 marzo 2021 ha poi stanziato ulteriori euro 3.470.000,00 per l'annualità **2021**, di cui **euro 720.000,00** destinati ai Progetti di VITA INDIPENDENTE a carico del Fondo nazionale per le non autosufficienze, escluso la quota di cofinanziamento pari al 20%.
Compressivamente risultano destinati a Progetti di Vita Indipendente le seguenti somme:

per l'anno 2019	€ 560.000,00	cofin. € 140.000,00	tot. € 700.000,00
per l'anno 2020	€ 560.000,00	cofin. € 140.000,00	tot. € 700.000,00
per l'anno 2020	€ 720.000,00	cofin. € 180.000,00	tot. € 900.000,00
per l'anno 2021	€ 560.000,00	cofin. € 140.000,00	tot. € 700.000,00
- La delibera di Giunta n. 55 del 16 febbraio 2023, come modificata con delibera **n. 331 del 10 luglio 2023** avente oggetto "Fondo Nazionale per la non Autosufficienza Annualità 2019-2021 – D.P.C.M. 21 novembre 2019 – D.G.R. n. 55 del 16 febbraio 2023 – Rimodulazione **Programmazione Regionale per il triennio 2019-2021**", pubblicata sul BURC n. 158 del 18 luglio 2023, ha proceduto all'approvazione della predetta programmazione nella quale sono riportate le *linee di indirizzo per la destinazione dei progetti di vita indipendente*.
- La copertura finanziaria degli interventi garantita dalla Regione con la quota del Fondo nazionale FNA 2019 e 2020 come iscritta nel Bilancio regionale annualità 2023 e 2024 sul relativo capitolo di uscita ed **il cofinanziamento è garantito tramite gli Ambiti Territoriali Sociali**.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ con il quale è stato approvato l'avviso ed i relativi allegati per la manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di Vita Indipendente;

PREMESSO

- Che i progetti prodotti dai partecipanti alla Manifestazione di interesse devono perseguire le finalità così come individuate dal D.P.C.M. 21 novembre 2019 e dalla Programmazione regionale approvata con DGR 331/2023
- che il progetto presentato dal Comune diCapofila dell'Ambito Territoriale di risulta beneficiario per come ammesso a valutazione ed è risultato idoneo e finanziabile

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E IMPORTI

1. La presente convenzione disciplina i rapporti fra le Parti per la realizzazione del progetto di Vita indipendente per come prodotto in sede di Manifestazione di Interesse ed approvato dalla Commissione regionale, che qui si intende integralmente richiamato, per un importo pari ad **€ 100.000,00 (euro centomila)** Progetto denominato: "....." **di cui euro 80.000,00 a carico del Fondo FNA Annualità..... ed euro 20.000,00 a carico del Comune Beneficiario;**

ART. 2 VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

- 1 La presente convenzione, ai fini della realizzazione del progetto in argomento, è valida dalla data di repertoriazione e fino alla conclusione degli interventi che devono concludersi nell'arco di 12 mesi dalla loro attivazione.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro e Welfare
Settore 2

Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione

- 2 L'eventuale proroga potrà essere concessa dalla Regione solo nel caso in cui la dilatazione del termine sia conseguente ad evidenti cause terze e non crei problemi alle attività in corso di realizzazione e anche rispetto all'utilizzo dei fondi.

ART. 3 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- 1 Con la stipula della presente convenzione il beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti.
- 2 Il Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:
 - a) realizzare le attività del progetto in conformità a tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative alla manifestazione d'interesse;
 - b) realizzare le attività entro i termini previsti all'art. 2 della presente Convenzione;
 - c) comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di consentire una identificazione univoca dell'operazione e gli esiti delle eventuali procedure di evidenza pubblica;
 - d) comunicare l'avvio del progetto entro 10 giorni dalla stipula della presente Convenzione;
 - e) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - f) soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento **specificatamente per la quota di cofinanziamento che deve essere in ogni caso garantita**;
 - g) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - h) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico e procedurale, in formato cartaceo e su supporto informatico;
 - i) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo, l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - j) consentire le verifiche in loco, a favore della Regione mediante suoi dipendenti o delegati;
 - k) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati.
 - l) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'operazione finanziata.
- 3 Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
 - a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali;
 - b) fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto della tempistica indicata al precedente art. 2;
 - c) fornire, con congruo anticipo, eventuali richieste motivate di proroga dei termini di validità della presente convenzione, al manifestarsi di problematiche che non consentano il rispetto della tempistica di esecuzione;
 - d) fornire, con la periodicità prevista dal presente Atto, le informazioni necessarie al monitoraggio finanziario e procedurale dell'operazione.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro e Welfare
Settore 2

Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione

- 1 La Regione Calabria sovrintende al rispetto della presente convenzione, verifica l'effettiva attuazione del progetto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
- 2 Informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione finanziata, sulla sua rendicontazione e sull'erogazione del relativo contributo.
- 3 Fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI

- 1 Sono ammissibili le spese che rientrano nel progetto di cui alla presente Convenzione.
- 2 Tutte le spese devono essere:
 - a) effettivamente e strettamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento;
 - b) debitamente quietanzate a partire dalla data di avvio del progetto e sino alla data di conclusione;
 - c) chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
 - d) tracciabili e, come tali, pagate con bonifico bancario o ricevuta bancaria e mandati di pagamento debitamente quietanziati. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto (CUP) pena la non ammissione del relativo importo.

ART. 6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. La Regione Calabria, erogherà il finanziamento secondo la seguente modalità:
 - entro 10 gg dalla stipula della presente convenzione, verrà trasferita una prima quota pari al 80 % del contributo complessivo per l'avvio delle attività;
 - la seconda quota, a saldo, pari al 20% del contributo complessivo, a rendicontazione del 90 % della quota ricevuta e del 100% del cofinanziamento a carico del beneficiario.
2. Il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà compilare una scheda quadrimestrale relativa alle attività svolte, una relazione finale e fornire una rendicontazione economica delle spese sostenute secondo il quadro economico di cui al progetto approvato.

ART. 7 CONTROLLI

- 1 La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario e procedurale del progetto, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalla Manifestazione di interesse e dalla presente convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
- 2 Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
- 3 La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il beneficiario.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro e Welfare
Settore 2

Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione

ART. 8 VARIAZIONI PROGETTUALI

- 1 Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare richiesta di variazione del progetto, adeguatamente motivata che non comporti una variazione tra macro voci maggiore al 10% dell'importo complessivo del progetto e che non modifichi la natura della proposta progettuale;
- 2 Tutte le istanze di variazione sono inoltrate alla Regione prima del verificarsi della modifica.
- 3 Il Settore del Dipartimento Regionale competente valuterà nel dettaglio la fattispecie della modifica proposta e verificherà che la stessa non muti sostanzialmente il progetto approvato; in caso di positiva valutazione, provvederà alla comunicazione via PEC della loro approvazione.
- 4 Resta inteso che, in caso di variazioni approvate, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta.
- 5 Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del Contributo o il mancato riconoscimento delle spese sostenute senza previa autorizzazione.

ART. 9 CAUSE DI DECADENZA E REVOCHE

- 1 L'Amministrazione regionale procede con la revoca totale o parziale del contributo nei casi di seguito elencati:
 - la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione del progetto e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - l'inerzia, intesa come mancata realizzazione del progetto, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
 - la violazione degli obblighi del Beneficiario disciplinati dal presente Atto;
 - la difformità del progetto realizzato rispetto al progetto presentato;
 - l'esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco.

ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY

- 1 Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito "GDPR") che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 25 maggio 2018.
- 2 Titolare del trattamento è l'Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale- Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89.
- 3 Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/2021. Il dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it (di seguito "Delegato del Titolare"), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro e Welfare
Settore 2

Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione

- 4 La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali, relativi ai Soggetti di cui al presente Avviso Pubblico: Dati personali: Nome, Cognome, data e luogo di Nascita, CF, residenza, n. telefono, recapiti di posta elettronica, cittadinanza
- 5 Il trattamento si rende necessario per le seguenti finalità:
I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione all'Avviso medesimo e per gestire, conseguentemente il rapporto di lavoro, ai sensi del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
- 6 I dati personali raccolti nell'ambito della presente attività saranno trattati esclusivamente ai sensi: Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
- 7 Il trattamento dei dati personali è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati attraverso reti telematiche nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.
- 8 Si informa, inoltre, che la Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i dati personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.
- 9 Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali.
Preposti al trattamento
I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente di Regione Calabria. Le persone preposte alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento.
Comunicazioni a terzi
I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati.
Trasferimenti extra UE
I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE.
- 10 Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui al presente Avviso e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci (10) anni. Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima.
- 11 Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
- 12 L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata all'Ufficio Privacy di Regione Calabria, utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro e Welfare
Settore 2

Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione

all'indirizzo <https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/>, secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Ufficio Privacy, Viale Europa - Cittadella Regionale - Località Germaneto 88100 - Catanzaro;
 - oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all'indirizzo datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
- 13 Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “RPD”) designato da Regione Calabria, a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'Avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1° giugno 2018. È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti, nelle seguenti modalità:
- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro - alla c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati;
 - a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it
- 14 In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegati, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni “Responsabile della Protezione dei Dati” e “Titolari del Trattamento” della presente informativa.
- 15 L'esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo.
- 16 I titolari del trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.
- 17 Diritto di reclamo - Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell'ambito della presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

ART. 11 FORO COMPETENTE

- 1 Qualunque controversia in ordine al presente atto è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catanzaro.

ART. 12 EFFICACIA

- 1 La presente convenzione acquisterà efficacia dal momento della repertoriazione della Regione Calabria.
- 2 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 3 Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per il Beneficiario
Il Rappresentante Legale

Per la Regione Calabria
Il Dirigente Generale